

ANATOCISMO SU CONTO CORRENTE
ART. 120 TUB - Previsioni normative tempo per tempo
ed ambiti applicativi

A cura di:

Raffaella Casari

Giulia Raccagni

Rodolfo Raccagni

Chiara Samorì

Elena Verna

Revisionato da:

Valentina Casadio

PREMESSA

Il presente elaborato si propone come linea guida per coloro che si avvicinano alla consulenza tecnica in materia di legislazione bancaria, con particolare riferimento all'evoluzione temporale delle disposizioni normative e procedurali in tema di anatocismo.

1. REGOLAMENTAZIONE ANTERIORE ALL'ANNO 2014

La fonte normativa principale che, per effetto di un'interpretazione estensiva, ha consentito per lungo tempo l'applicazione dell'anatocismo è l'art. 1283 C.C. Esso recita:

"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

E' evidente come la norma ponga un esplicito divieto alla capitalizzazione anatocistica, individuando tuttavia due specifiche eccezioni:

- a) presenza di una domanda giudiziale su somme che comprendono sia capitale, sia interessi. In tal caso dal giorno della domanda inizieranno a decorrere gli interessi legali sull'intera somma e sempre che gli interessi originari siano scaduti da almeno sei mesi;
- b) debito rinnovato alla sua scadenza per il quale le parti si accordano in merito alla proroga del pagamento. La somma comprensiva di debito e interessi costituisce un unico capitale su cui matureranno nuovi interessi. La convenzione tra le parti deve essere

concordata successivamente alla scadenza originaria del debito.

Con il passare del tempo la tutela contenuta nell'art. 1283 del C.C. è andata sempre più affievolendosi a causa della riserva normativa presente nel medesimo articolo, ossia l'inciso iniziale "in mancanza di usi contrari". Infatti, già a partire dal 1952 su iniziativa dell'ABI gli istituti finanziari hanno cominciato ad interpretare l'articolo in questione, o meglio a sfruttare la possibilità di deroga ivi contenuta, calcolando e addebitando gli interessi a sfavore della clientela con cadenza trimestrale, lasciando la periodicità annuale all'accredito degli interessi a favore.

Il Legislatore ha iniziato a prendere coscienza della problematica inerente all'anatocismo soltanto nel 1994, anno in cui è entrato in vigore il D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia, T.U.B.) il cui art. 117, comma 6, prevede che:

"Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

Ciononostante, le prime conseguenze di rilievo a tale introduzione normativa sono giunte soltanto dopo 6 anni, ossia nel 1999 con le sentenze della Corte di Cassazione n. 2374 del 16/03/1999 e n. 3096 del 30/03/1999. Tali sentenze affermano la nullità della capitalizzazione trimestrale *"giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi"* (Cass. 1999/n. 2374), invertendo una

prassi anche giuridica che durava da tempo. La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, infatti, è stata per decenni considerata dagli istituti di credito come un uso normativo, quando invece si trattava semplicemente di una negoziazione imposta al cliente che la subiva in modo passivo e spesso a volte perfino inconsapevolmente.

Il Legislatore ha cercato di recepire tale orientamento attraverso il D. Lgs. n. 349/1999 che introduceva nel nuovo art. 120 del T.U.B. il principio secondo il quale la capitalizzazione debitoria trimestrale doveva corrispondere alla capitalizzazione creditoria trimestrale, demandando al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) la definizione delle regole di produzione degli interessi.

Con delibera del 9 febbraio 2000, il CICR ha dato seguito al mandato che così gli derivava, stabilendo tali regole e legittimando di fatto l'anatocismo fino al 2013.

Il D. Lgs. n. 349/1999 prevedeva anche una norma transitoria che regolava con una sanatoria i rapporti conclusi prima della sua entrata in vigore, lasciando salve le clausole di capitalizzazione non reciproca. Tuttavia, con una pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale (sentenza n. 425/2000) che ravvisava una violazione dell'art. 77 Cost. per eccesso di delega, la norma transitoria fu spogliata dei suoi effetti illegittimi attraverso un'interpretazione autentica avvenuta con il D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001.

Successivamente, la Cassazione ha più volte confermato il principio enunciato nel 1999, anzi estendendo tale interpretazione anche al

contratto di mutuo (sentenza n. 2593/2003).

Di assoluto rilievo fu la sentenza n. 21095/2004 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella quale veniva affermato che erano illegittimi gli interessi anatocistici addebitati prima del 1999, poiché non conformi all'ordinamento giuridico, ma a solo ad usi contrattuali privati: *“nell’ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all’entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9/2/2000, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell’art. 1283 C.C., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista”*.

Volendo riepilogare l'evoluzione dei regimi di capitalizzazione ammessi dalla legge fino al 2013 compreso, è possibile dividere tale lasso temporale in prima e dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ovvero il 30 giugno 2000.

Fino ai contratti stipulati prima del 30/6/2000, era consentita la sola capitalizzazione semplice senza addebito in conto, per cui la banca poteva esclusivamente calcolare gli interessi, seppur con la periodicità che preferiva, senza avere la facoltà di addebitarli e potendoli escutere solo separatamente dal capitale (in completa applicazione del disposto dell'art. 1283 C.C., per spontanea remissione del cliente, per accordo posteriore alla scadenza o per effetto di domanda giudiziale). In caso contrario, la clausola era da considerarsi nulla.

Dall'entrata in vigore della delibera e fino a tutto il 2013, invece, era consentita la capitalizzazione periodica (trimestrale,

semestrale, ecc.) con possibilità di addebito in conto, **purché l'accredito degli interessi a favore del cliente avesse la medesima periodicità dell'addebito** (principio di simmetria) e purché le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi fossero specificatamente approvate per iscritto.

Si richiama in merito la sentenza del Tribunale di Ravenna del 12/9/2017, est. Alessandro Farolfi, per cui risulta irrilevante il richiamo dei principi in tema di illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici con riguardo alla clausola contenuta in un contratto concluso dopo il 30 giugno del 2000 (momento di entrata in vigore della Delibera CICR prevista dall'art. 120 TUB) che sia rispettosa del principio di simmetria.

In merito all'applicazione del principio di simmetria per il periodo successivo al 30/6/2000 per contratti stipulati ante delibera Cicr del 2000, si segnalano orientamenti di segno opposto della giurisprudenza:

1) a favore della non necessità di un'espressa pattuizione con il cliente (orientamento minoritario ma più recente) si segnala la sentenza della Corte di Appello di Milano del 19 Giugno 2018, Est. Anna Mantovani, per cui *in un contratto di conto corrente bancario stipulato prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 è legittima l'applicazione della capitalizzazione reciproca degli interessi in dare ed in avere per il periodo successivo al giugno 2000, laddove la Banca abbia provveduto a dare comunicazione al cliente della modifica contrattuale e a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni applicate, non necessitandosi un'espressa pattuizione con il cliente, non trattandosi di*

condizioni peggiorative;

2) a favore della necessità di espressa pattuizione si segnalano:

-Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2017, n. 3190, Est. Maria Acierno: È onere della banca allegare o provare l'esistenza della pattuizione relativa alla simmetricità cronologica della cadenza degli interessi passivi ed attivi dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 dovendo in difetto escludersi l'applicazione della capitalizzazione trimestrale/annuale degli interessi attivi a partire dal 1/7/2000;

-Appello Milano, 04 Maggio 2017, Est. Martini: Ai fini dell'adeguamento del contratto di conto corrente sottoscritto prima del 22 aprile 2000 circa la capitalizzazione paritetica di interessi attivi e passivi, la Banca deve dar prova di aver fatto sottoscrivere al correntista apposita clausola ai sensi di quanto previsto dall'art.7.3 di detta delibera, non essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera citata e la sua comunicazione al correntista;

-Tribunale Milano, 15 Febbraio 2017, Est. Viola Nobili: In difetto di prova circa l'adeguamento della Banca alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 mediante approvazione scritta della clausola anatocistica, deve escludersi la possibilità per la Banca di capitalizzare gli interessi passivi anche successivamente all'entrata in vigore di detta delibera;

-Tribunale Milano, 11 Gennaio 2017, Est. Ferrari: In difetto di prova circa l'adeguamento della Banca alla delibera citata C.I.C.R., deve escludersi la possibilità per la Banca di capitalizzare gli interessi passivi anche successivamente all'entrata in vigore di detta delibera.

2. REGOLAMENTAZIONE A PARTIRE DAL 2014

La "Legge di Stabilità 2014" (L. n.147/2013) modificò il comma 2 dell'art. 120 T.U.B. e introdusse delle importanti novità a favore della clientela.

In base al disposto del suddetto articolo, il soggetto incaricato di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi era il CICR, ma fino al 3 agosto 2016 esso non emanò alcuna nuova delibera. Per 16 anni, quindi, ossia il periodo intercorrente tra le due delibere emesse dal CICR, la maggior parte degli istituti bancari continuò ad applicare la Delibera CICR del 2000, sebbene la Legge di Stabilità 2014 la rendesse inefficace, e pertanto inapplicabile, introducendo la lettera b) del comma 2 dell'art. 120 T.U.B. che così stabiliva: *"gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*. Il divieto di anatocismo, previsto alla lettera b), fu una novità assoluta che cancellò la legittimità della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera del CICR del 2000. **La norma impedì, pertanto, il calcolo degli interessi sugli interessi a far data dal 1° gennaio 2014.** Nei rapporti bancari, infatti, gli interessi non avrebbero più prodotto interessi, né attivi né passivi e, quindi, venne archiviata l'annosa questione dell'anatocismo.

Il divieto di anatocismo fu confermato anche dalla Cassazione n. 9127/2015 del 6 maggio 2015, che ha statuito che l'anatocismo bancario è una pratica vietata indipendentemente dal periodo in cui vengono capitalizzati gli interessi a debito, che siano essi annuali o

trimestrali.

Fondamentalmente, nel periodo dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 all'emanazione della nuova Delibera CICR, si convisse in un regime di sostanziale *vacatio* legislativa, periodo in cui l'unica fonte normativa applicabile restava l'art. 1283 C.C. e secondo il quale nessuna forma di anatocismo non esplicitamente autorizzata dal cliente dopo la scadenza o conseguente ad una domanda giudiziale era consentita. Tale mancanza di coordinamento legislativo, infatti, provocò una pioggia di condanne per i maggiori gruppi bancari italiani da parte dei Tribunali di tutta Italia per il periodo successivo al primo trimestre 2014, in cui evidentemente la capitalizzazione degli interessi veniva applicata in base alla Delibera CICR del 2000, che autorizzava l'anatocismo, sebbene fosse invece vigente l'art. 1283 C.C., che al contrario lo vietava.

L'unico passo in avanti nel tentativo di spronare il CICR all'emissione di una nuova Delibera, che come detto arrivò solo nel 2016, fu effettuato dalla Banca d'Italia che pubblicò una proposta di Delibera da sottoporre al CICR il 24 agosto 2015 e che senza ritocchi sarebbe dovuta diventare definitiva ed applicabile dal 1° gennaio 2016. In realtà, molti degli aspetti vennero ripresi dal Legislatore nella nuova formulazione dell'art. 120 T.U.B. attraverso il c.d. "Decreto Salvabanche" entrato in vigore il 15 aprile 2016 dei quali si tratterà nel successivo paragrafo.

3. REGOLAMENTAZIONE A PARTIRE DAL 2016

In attesa della nuova Delibera CICR, il Legislatore intervenne sulla materia dell'anatocismo riformando ulteriormente il comma 2 dell'art.

120 T.U.B. attraverso il già citato "Decreto Salvabanche" n. 18/2016, convertito con L. n. 47/2016.

Con la comparsa dell'art. 17-bis, che innova la precedente formulazione dell'art. 120 T.U.B., venne previsto che:

- **gli interessi debitori maturati**, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, **non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale**; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;

- **gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono maturati e nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;

- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale, l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Gli interessi debitori solutori verranno conteggiati al 31 dicembre, conformemente all'art. 821 C.C. e diventano esigibili dopo un certo tempo determinato (1° marzo dell'anno successivo). Il correntista, parte contrattuale debole, può di contro autorizzare, prima della scadenza come previsto dall'art. 1283 C.C., l'addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili,

trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi e si tramuta sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell'anatocismo annuale.

Il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 120 del TUB demanda al CICR l'individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Il CICR si è espresso con la delibera del 3 agosto 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016, prevedendo che le operazioni interessate dalle disposizioni attuative contenute nella delibera siano:

- a) le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
- b) i rapporti di conto corrente;
- c) i rapporti di conto di pagamento, così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera l), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 ;
- d) le aperture di credito regolate in conto corrente ex art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 ;
- e) le aperture di credito regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma ex art. 1842 c.c., è generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
- f) gli sconfinamenti ex art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644;

e che le regole introdotte siano applicabili agli interessi maturati dal 1° ottobre 2016, **disciplinando l'adeguamento dei contratti in corso** e prevedendo l'introduzione di clausole che permettano la facoltà

di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

Tale delibera è stata contestata in due punti: il fatto che il CICR, in assenza di una delega legislativa abbia stabilito a partire da quale giorno dovesse avere efficacia la regola del divieto di anatocismo, se non concordato tra le parti, posto che la L. 49/2016 è entrata in vigore il 15/04/2016, generando incertezza sulla effettiva data di decorrenza (15/04/2016 data di entrata in vigore della L. 49/2016 o dal 01/10/2016 data di efficacia della delibera CICR) e che oltre al passaggio in cui si ribadisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, è l'espressa previsione che l'adeguamento degli istituti di credito alle nuove discipline debba avvenire ex artt. 118 e 120 T.U.B.

La Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sul divieto di anatocismo bancario nella sua ordinanza n. 24293 del 16 ottobre 2017, nel cui testo si legge che: *"gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno alcun valore normativo, ed una volta disconosciuta la loro natura di fonte di diritto la disciplina applicabile non può che essere quella legale, a meno che non vi sia stata una successiva pattuizione in merito alla capitalizzazione degli interessi. In caso contrario, ovvero nel caso in cui si faccia riferimento agli usi bancari e non a successive pattuizioni, mai gli interessi potranno produrre interessi se non a partire dalla data della domanda giudiziale"*.

In tema di prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici pagati dal cliente all'Istituto di credito, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell' 8 novembre 2016 - 7 febbraio 2017, n. 3190, ha stabilito che tale decorrenza si verifica dopo 10 anni dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente e non dalla loro annotazione.

Il 1° comma dell'art. 1832 del codice civile specifica che l'estratto conto s'intende approvato se non contestato nel termine pattuito o previsto dagli usi e il comma 2 precisa che l'estratto deve essere impugnato entro il termine decadenza per errori o di scritturazione o di calcolo.

Ma la mancata contestazione e/o impugnazione non preclude la contestazione relativa alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti o gli accrediti: in sostanza, può sempre impugnarsi (nel termine di prescrizione di dieci anni) l'applicazione da parte della banca di un tasso d'interesse passivo superiore al pattuito.

Facendo il punto sulle normative applicabili ad un conto corrente con affidamento di cassa acceso anteriormente all'anno 2000, si verifica quanto segue:

-l'anatocismo, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, è vietato, salvo non sia espressamente concordato specificamente per iscritto il patto sull'anatocismo ex art. 6 della Delibera CICR del 09/02/2000, e va pertanto epurato dai saldi di conto corrente, sia per il passato che per il futuro sino al 31/12/2013;

-per quanto concerne il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 15/04/2016, l'anatocismo è vietato senza alcun limite o salvezza, non

potendo il CICR contraddire la normativa primaria seppure sussista l'interpretazione giurisprudenziale, innanzi richiamata, in ragione della quale la L. 147/2013 non possa essere applicabile non essendo stata accompagnata da successiva delibera del CICR;

-per quanto attiene il periodo successivo all'entrata in vigore della L. 49/2016 (15/04/2016), l'anatocismo è possibile solo se pattuito per iscritto tra le parti, con l'incertezza della data di decorrenza e diversamente è vietato.

4. APPLICAZIONE PRATICA SUL CONTO CORRENTE

Il termine anatocismo deriva dal greco *anà* (di nuovo) e *tokòs* (interesse) e sta ad indicare l'azione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono stati calcolati, in modo che detti interessi producano a loro volta altri interessi supplementari. In matematica finanziaria si parla di capitalizzazione composta degli interessi.

Da un punto di vista strettamente giuridico, in un'obbligazione pecuniaria l'utilizzo dell'anatocismo comporta, per il debitore, il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già computati e già scaduti, comportando conseguentemente una crescita esponenziale del debito, soprattutto in presenza di tassi di interesse elevati.

Portiamo ora un esempio di anatocismo applicato al conto corrente bancario, in scoperto:

Supponiamo che nel nostro conto corrente siano intercorse le movimentazioni in uscita sotto indicate alle rispettive date e nessun movimento in entrata. Il tasso annuo debitore è pattuito con l'istituto di credito nella misura del 13%.

Valuta	Giorni	Movimenti	Saldi per valuta
01/01/10	3	€ 0,00	€ 0,00
04/01/10	32	-€ 6.615,00	-€ 6.615,00
05/02/10	35	-€ 9.511,00	-€ 16.126,00
12/03/10	30	-€ 8.910,00	-€ 25.036,00
11/04/10	26	-€ 7.153,00	-€ 32.189,00
07/05/10	46	-€ 8.980,00	-€ 41.169,00
22/06/10	9	-€ 7.489,00	-€ 48.658,00

01/07/10	43	-€ 5.738,00	-€ 54.396,00
13/08/10	36	-€ 6.437,00	-€ 60.833,00
18/09/10	43	-€ 6.035,00	-€ 66.868,00
31/10/10	8	-€ 5.891,00	-€ 72.759,00
08/11/10	44	-€ 9.030,00	-€ 81.789,00
22/12/10	10	-€ 9.869,00	-€ 91.658,00
31/12/10	365		-€ 91.658,00

Per prima cosa si procede alla determinazione dei *numeri* (creditori e debitori), successivamente è possibile procedere al calcolo degli interessi.

Valuta	Giorni	Movimenti	Saldi per valuta	Numeri debitori	Numeri creditori
01/01/10	3	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
04/01/10	32	-€ 6.615,00	-€ 6.615,00	-211.680,00	0,00
05/02/10	35	-€ 9.511,00	-€ 16.126,00	-564.410,00	0,00
12/03/10	30	-€ 8.910,00	-€ 25.036,00	-751.080,00	0,00
11/04/10	26	-€ 7.153,00	-€ 32.189,00	-836.914,00	0,00
07/05/10	46	-€ 8.980,00	-€ 41.169,00	-1.893.774,00	0,00
22/06/10	9	-€ 7.489,00	-€ 48.658,00	-437.922,00	0,00
01/07/10	43	-€ 5.738,00	-€ 54.396,00	-2.339.028,00	0,00
13/08/10	36	-€ 6.437,00	-€ 60.833,00	-2.189.988,00	0,00
18/09/10	43	-€ 6.035,00	-€ 66.868,00	-2.875.324,00	0,00
31/10/10	8	-€ 5.891,00	-€ 72.759,00	-582.072,00	0,00
08/11/10	44	-€ 9.030,00	-€ 81.789,00	-3.598.716,00	0,00
22/12/10	10	-€ 9.869,00	-€ 91.658,00	-916.580,00	0,00
31/12/10	365		-€ 91.658,00	-17.197.488,00	

A questo scopo è necessario considerare che i “numeri” precedentemente calcolati non sono altro che la somma dei diversi capitali a disposizione moltiplicati per il numero dei giorni in cui sono stati a disposizione.

Partendo dal calcolo dell’interesse semplice, abbiamo: $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{36500}$.

Tenendo presente che i numeri sono, di fatto, il prodotto tra C e t della precedente formula, è possibile calcolare gli interessi nel seguente

modo: $I = \frac{\text{Numeri} \cdot r}{36500}$

<i>Somma numeri per trimestre</i>	Numeri	Interessi
I trimestre 2010	-1.527.170,00	-€ 543,92
II trimestre 2010	-3.168.610,00	-€ 1.128,55
III trimestre 2010	-7.404.340,00	-€ 2.637,16
IV trimestre 2010	-5.097.368,00	-€ 1.815,50
Totale	-17.197.488,00	-€ 6.125,13

Pertanto, il conto corrente portato in esempio, al tasso del 13% ha prodotto un interesse semplice (= non anatocistico) a debito verso l’istituto di credito di Euro 6.125,13.

Nel caso in cui la Banca applicasse il medesimo interesse del 13% ma utilizzasse il metodo dell’interesse composto (= anatocismo), avremmo la seguente situazione:

<i>Somma numeri per trimestre</i>	Numeri	Base di calcolo per Interessi	Interessi
-----------------------------------	--------	-------------------------------	-----------

01/01/10	31/03/10	90	-1.527.170,00	-1.527.170,00	-€ 543,92
01/04/10	30/06/10	91	-3.168.610,00	-3.218.107,04	-€ 1.146,18
01/07/10	30/09/10	92	-7.404.340,00	-7.609.326,12	-€ 2.710,17
01/10/10	31/12/10	92	-5.097.368,00	-5.707.178,93	-€ 2.032,69
		365	-17.197.488,00	-18.061.782,09	-€ 6.432,96

In particolare, la base di calcolo per gli interessi si ottiene sommando ai *numeri debitori* di ciascun trimestre l'interesse a debito di ciascun periodo moltiplicato per il tempo di permanenza nel trimestre successivo.

La base di calcolo degli interessi nel secondo trimestre, quindi, sarà pari a $-3.168.610 - 543,92 \cdot 91$ gg. e via di seguito.

Nel nostro esempio, il calcolo dell'interesse composto, ovvero l'applicazione dell'anatocismo nella pratica bancaria, ha portato ad un aggravio di interessi di Euro 307,83.

Ravenna, 27/12/2018